

Il Dopo Di Noi

La legge sul dopo di noi: Aggiornamento.

Approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati, nella seduta del 14 giugno 2016, il DDL "Dopo di noi" sull'assistenza a favore delle persone con disabilità grave senza sostegno familiare. Il provvedimento era stato approvato dal Senato il 26 maggio.

Nel passaggio al Senato il provvedimento ha subito delle modifiche:

- è stata rafforzata la soggettività delle persone con disabilità e il ruolo di sostegno dei genitori per evitare che si lasciasse erroneamente intendere che questi ultimi fossero gli unici responsabili dell'assistenza;
- sono stati introdotti ulteriori strumenti normativi, oltre il trust, per destinare beni e servizi alle persone con disabilità grave al venir meno dei genitori ed è stata concessa la possibilità di istituire vincoli di destinazione e fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano prevalentemente nel settore della beneficenza. Di conseguenza, sono stati allargati anche a questi strumenti i benefici fiscali già previsti per la costituzione del trust.

DESTINATARI

Con l'espressione "dopo di noi" ci si riferisce al periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari.

Destinatari delle misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in

vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Favorire il benessere, la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità.
- Progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e rafforzamento di quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili.
- Definizione degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai destinatari della legge.

ELEMENTI PRINCIPALI DEL PROVVEDIMENTO

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

- Un decreto del Ministero del Lavoro, in accordo con Ministero Economia e Finanze e Ministero della Salute, stabilirà i criteri per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo.
- Le Regioni definiscono i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di pubblicità dei finanziamenti erogati, la verifica dell'attuazione delle attività svolte, nonché le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.
- Principali obiettivi del Fondo:
 - adottare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
 - realizzare interventi innovativi di residenzialità diretti

alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

- realizzare, ove necessario, in via residuale, e nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

- sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

- Al finanziamento dei programmi e alla realizzazione degli interventi possono concorrere le Regioni, gli Enti Locali, gli enti del terzo settore e altri soggetti di diritto privato.

- Le attività di programmazione degli interventi prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Esenzioni ed agevolazioni tributarie per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili:

- la cancellazione dell'imposta di successione e donazione per i genitori, ad esempio per la casa di proprietà;

- la riduzione di aliquote e franchigie e le esenzioni per l'imposta municipale sugli immobili; l'innalzamento dei parametri sulla deducibilità per le erogazioni liberali e le donazioni;

- la detraibilità delle spese per le polizze assicurative, con l'incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per le assicurazioni sul rischio morte;

- agevolazioni tributarie per trasferimenti di beni e di

diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito nel caso di istituzione di trust in favore di persone con disabilità grave. Per beneficiarne, il trust deve perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore è istituito. Realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri per diffondere la conoscenza delle disposizioni introdotte e, più in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale.

Pubblicato il: 14 Giugno 2016

Chi vuole può scrivere al Presidente del consiglio. La mail alla quale scrivere è: matteo@governo.it

Fonte:

<http://www.governo.it/approfondimento/ddl-dopo-di-noi/4298>

Cos'è il trust.

L'istituto Nasce negli ordinamenti anglosassoni in cui la giurisprudenza si basa sulle sentenze precedentemente emanate dai giudici. Esso rappresenta uno strumento basato su un rapporto fiduciario fra i soggetti coinvolti. Si potrebbe pensare che il trust in Italia non sia legittimo. In realtà la legge 364/1985 – Legge di ratifica della convenzione dell'Aja del 1 Luglio 1985 – lo rende applicabile anche al nostro ordinamento purché disponente, trustee e beneficiario siano italiani. Lo stesso dicasi per il bene sottoposto a trust.

Per trust intendiamo i rapporti giuridici istituiti dal disponente con atto unilaterale fra vivi o mortis causa. Qualora un determinato bene o fondo sia stato posto nell'attribuzione di un trustee (soggetto di fiducia del disponente), il trustee dovrà amministrarlo secondo il dettato del disponente e secondo le disposizioni della legge italiana nell'interesse del beneficiario o per un determinato fine. Trustee può essere una persona fisica o giuridica. Nel caso di persona giuridica i beni sottoposti a trust devono essere separati da quelli preposti all'attività istituzionale della persona giuridica medesima. Il trust ha poteri dispositivi e

gestionali che vengono stabiliti nell'atto costitutivo e deve rendere conto della propria attività ma gode, proprio per il rapporto di fiducia con il disponente, di autonomia sull'amministrazione dei beni ed è obbligato a non usare i beni per le proprie esigenze o scopi.

Il testo della legge

Secondo i dati ISTAT la platea a cui la legge si rivolgerebbe sarebbe composta da 100000/150000 persone. Vediamo adesso il testo della legge:

LEGGE 22 giugno 2016, n. 112

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (16G00125) (GU n.146 del 24-6-2016)

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016

Testo in vigore dal:

25-6-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità'

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata

dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilita'.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita' grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertato con le modalita' indicate all'articolo 4 della medesima

legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla

legislazione vigente in favore delle persone con disabilità'.

3. La presente legge e' volta, altresì, ad agevolare le erogazioni

da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione

e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui

all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti

di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con

contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni

non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1,

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come

persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della

beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo

10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi

del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con

disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste

dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo
unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 30,
32 e 38

della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 2. 1. La Repubblica riconosce e
garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua
personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche,
di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

«Art. 30. E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita'.».

«Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La

legge non puo' in nessun caso violare i limiti
imposti dal
rispetto della persona umana.».

«Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e
all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di
vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e
vecchiaia,
disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione
e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.

L'assistenza privata e' libera.».

Legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed
esecuzione della

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone

con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York

il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita'),

e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
2009, n.

61.

- Si riporta il testo dell'art. 14 della

legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni:

«Art. 14. Progetti individuali per le persone disabili.

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.

104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonche'

nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e

del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unite'

sanitarie locali, predispongono, su richiesta

dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto

stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai

piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale

comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale,

le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del

Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui

provvede il comune in forma diretta o accreditata, con

particolare riferimento al recupero e all'integrazione

sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il

superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed

esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalita' per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.».

- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge

5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni:

«Art. 3. (Soggetti aventi diritto)

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale

o di

emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 4. Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.».

- Si riporta il testo dell'art. 2645-ter del codice

civile:

«Art. 2645-ter. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con

disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri
enti o
persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo
comma,

possono essere trascritti al fine di rendere
opponibile ai
terzi il vincolo di destinazione; per la
realizzazione di

tali interessi puo' agire, oltre al conferente,
qualsiasi
interessato anche durante la vita del conferente
stesso. I

beni conferiti e i loro frutti possono essere
impiegati

solo per la realizzazione del fine di
destinazione e

possono costituire oggetto di esecuzione, salvo
quanto

previsto dall'art. 2915, primo comma, solo per
debiti

contratti per tale scopo.».

- Si riporta il testo dell'art. 10 del
decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive

modificazioni:

«Art. 10. Organizzazioni non lucrative di
utilita'
sociale.

1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita'

sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni,

le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere

privato, con o senza personalita' giuridica, i cui
statuti

o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1°
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita',
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero

da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale); b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita'

istituzionali

e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio

dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per

qualsunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di

utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto

annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle

modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del

rapporto medesimo, escludendo espressamente la

temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e

prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'

il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni

dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli

organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno

distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della

locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie

nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei

diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti

indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza

scopo di

lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono

realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività

statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,

associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla

lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle

condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma

2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e

3, si considerano comunque inerenti a finalità di

solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali

svolte nei settori della assistenza sociale e

sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione

e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico

di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le

biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e

valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma

1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o

indirettamente

controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'

favorevoli in ragione della loro qualita'.

Sono fatti

salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui

ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi

accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti

che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,

aventi significato puramente onorifico e valore economico

modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,

senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro

valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi

amministrativi e di controllo di emolumenti individuali

annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto

del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e

dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla

legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e

integrazioni, per il presidente del collegio sindacale

delle societa' per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle

banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi

di cui
all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano
la base sociale formata per il cento per
cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le
previsioni di
maggior favore relative agli organismi di
volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle
cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi
n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della
legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati
ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita'
elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione
per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma
1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a
condizione che
per tali attivita' siano tenute separatamente le

scritture

contabili previste all'art. 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».

Qualche opinione:

DOPO DI NOI, E ORA CHE SUCCEDA? "INFORMATE SUBITO LE FAMIGLIE"
La normativa approvata dal Parlamento è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e va verso l'entrata in vigore. Anffas sollecita al governo gli atti applicativi e chiede sforzi per informare le persone con disabilità e i loro familiari delle opportunità offerte dalla legge
ROMA – A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno scorso, la legge 112/2016 contenente "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (il cosiddetto Dopo di Noi) è entrata nel nostro sistema giuridico di protezione e promozione delle persone con disabilità, costruendo un nuovo ed importante tassello nella costruzione del loro percorso di vita. Secondo quanto disposto dalla legge, occorre adesso porre in essere tutta una serie di azioni attuative ai vari livelli di governo, con modalità e

tempi già prestabiliti.

A ricordare la situazione è Anffas, che insieme alla sua Fondazione Nazionale Anffas “Dopo di Noi”, rappresentano in Italia oltre 30.000 persone con disabilità intellettive e loro familiari. Anffas chiede di continuare nell’opera di advocacy, monitoraggio ed informazione che hanno caratterizzato l’impegno associativo lungo l’intero iter che ha portato alla approvazione della legge e sottolinea che la prima azione che viene chiesta è che la Presidenza del Consiglio, così come prevede l’art. 7 della legge avvii, al più presto, idonee campagne informative in modo che le persone con disabilità ed i loro familiari ricevano corrette informazioni su come cogliere al meglio le opportunità offerte dalla legge.

Anffas assicura che manterrà alto il livello di attenzione sia a livello nazionale sia a livello regionale e locale, anche attraverso la propria struttura e mettendo a frutto il patrimonio di esperienza maturato in quasi sessant’anni di vita associativa ed in oltre 30 anni di attività della Fondazione, affinché la legge venga correttamente e concretamente attuata. “L’Associazione e la fondazione – dichiara Roberto Speciale, presidente nazionale Anffas – continueranno a vigilare attentamente, affinché ciascuna di queste azioni venga adeguatamente e correttamente messa in pratica, ad ogni livello, per garantire a migliaia di persone con disabilità e loro famiglie il diritto ad un futuro di maggiore serenità progettando il “dopo di noi” nel “durante noi” nel segno della de-istituzionalizzazione e del diritto, sancito dalla Convenzione ONU, di poter scegliere dove vivere, come vivere e con chi vivere”.

(4 luglio 2016)

Fonte:

[http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Zo
om/info-1503120115.html](http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Zo
om/info-1503120115.html)

Altro contributo relativo alla legge sul dopo di noi da tenere in debita considerazione è quello di Carlo Giacobini. Potete leggerlo direttamente dal suo sito:

http://www.handylex.org/gun/legge_dopo_di_noi_2016.shtmlhttp://www.handylex.org/gun/legge_dopo_di_noi_2016.shtml

BY Administrator 24 Giugno 2016